Ingiunzione di pagamento europea

Contenuto fornito da

European Judicial Network (in civil and commercial matters)

Portogallo

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il procedimento d'ingiunzione di pagamento si applica a:

- obblighi finanziari derivanti da contratti di importo non superiore a 15 000 EUR ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998;
- indipendentemente dal valore, i ritardi di pagamento nelle operazioni commerciali ("un'operazione tra imprese o tra imprese ed enti pubblici per la fornitura di beni o la prestazione di servizi a fronte di una retribuzione"), ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto legge n. 62/20213 del 10 maggio 2013.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Per i crediti derivanti da contratti, l'importo massimo è pari a 15 000 EUR.

Per i crediti derivanti da operazioni commerciali non è previsto alcun limite massimo.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì, il regime giuridico del procedimento d'ingiunzione di pagamento si applica alle situazioni in cui il convenuto risiede fuori del territorio nazionale.

1.2 Giudice competente

In Portogallo la domanda di ingiunzione di pagamento può essere depositata presso:

- la cancelleria del tribunale del luogo di esecuzione dell'obbligazione (articolo 8 delle norme procedurali (*Regime de Procedimentos*) allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998);
- la cancelleria del tribunale della residenza del debitore (articolo 8 delle norme procedurali (*Regime de Procedimentos*) allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998);
- la cancelleria del *Balcão Nacional de Injunções* (BNI - Ufficio nazionale per le ingiunzioni di pagamento) – i dettagli di contatto sono disponibili qui.

1.3 Requisiti di forma

- I requisiti di forma e il contenuto della domanda di ingiunzione di pagamento sono stabiliti nell'articolo 10

delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998).

- Per quanto riguarda il formato della domanda di ingiunzione di pagamento, l'articolo 5 del decreto ministeriale attuativo n. 220-A/2008 del 4 maggio 2008 prevede i seguenti formati:

1) formato elettronico, con la compilazione e l'invio del modulo disponibile nel sistema informatico CITIUS, oppure con l'invio del file elettronico tramite CITIUS;

2) formato cartaceo, da consegnare alla cancelleria.

1.3.1 È obbligatorio l'uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Sì, un modulo obbligatorio è previsto ai sensi del decreto ministeriale attuativo n. 21/2020 del 28 gennaio 2020. È possibile scaricare il modulo a questo link.

Le cancellerie dei tribunali competenti a ricevere la domanda cartacea di ingiunzione di pagamento possono mettere a disposizione dei singoli il modulo standard su richiesta.

Il modulo elettronico è disponibile per avvocati e procuratori tramite CITIUS.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

La rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Nella domanda di ingiunzione di pagamento occorre indicare i fatti sottesi al credito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, lettera d), delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non è necessario fornire la prova scritta del credito vantato.

1.4 Rigetto della domanda

La domanda di ingiunzione di pagamento può essere respinta ai sensi dell'articolo 11, primo comma, delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.5 Ricorso

Contro la decisione di respingere la domanda di ingiunzione di pagamento si può presentare ricorso al giudice o, nel caso di organi giurisdizionali con più giudici, al giudice di turno, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.6 Opposizione

Il termine per opporsi all'ingiunzione di pagamento è di 15 giorni, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.7 Effetti dell'opposizione

Se il convenuto contesta l'ingiunzione, la causa è quindi rinviata a mezzi ordinari, sotto forma di un'azione dichiarativa speciale o ordinaria secondo i casi previsti rispettivamente dall'articolo 3 delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998 e dall'articolo 10, secondo e quarto comma, del decreto legge n. 62/2013 del 10 maggio 2013.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se, dopo essere stata debitamente notificata, il convenuto non presenta opposizione, il cancelliere appone sulla domanda d'ingiunzione di pagamento la seguente formula: "*Este documento tem força executiva*" ("Questo documento ha forza esecutiva") come prescrive l'articolo 14, primo comma, delle norme procedurali allegate al

decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Una volta apposta la formula esecutiva, il cancelliere mette il titolo a disposizione del richiedente, preferibilmente per via elettronica (articolo 14, quinto comma, delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998).

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Un ricorso contro il diniego dell'esecutività può essere presentato dinanzi al giudice, ai sensi dell'articolo 14, quarto comma, delle norme procedurali allegate al decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

Legislazione applicabile

- Decreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998 – Conformità del procedimento agli obblighi derivanti da contratti – Ingiunzione di pagamento
- Decreto legge n. 62/2013 del 10 maggio 2013 – Misure contro i ritardi di pagamento nelle operazioni commerciali
- Decreto ministeriale attuativo n. 220-A/2008 del 4 marzo 2008 – Ufficio nazionale per le ingiunzioni di pagamento
- Decreto ministeriale attuativo n. 21/2020 del 28 gennaio 2020 – Modulo di domanda d'ingiunzione di pagamento

Avviso:

il punto di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali e altri enti e autorità non sono vincolati dalle informazioni contenute nella presente scheda informativa, che possono essere soggette a modifiche nell'interpretazione della giurisprudenza. Sebbene le schede informative siano aggiornate regolarmente, è comunque necessario consultare la legislazione in vigore.

Ultimo aggiornamento: 09/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.